


Tirocini senza paletti regionali

La residenza non costituisce vincolo per iscriversi ai corsi

di Mario D'Adamo

Non costituiscono requisito di ammissione al tirocinio formativo attivo (Tfa) la residenza o il domicilio nella regione dove ha sede l'Università presso la quale esso si deve svolgere. Ciascun candidato può essere residente o domiciliato in una regione e frequentare il Tfa dell'Università di un'altra regione.



Così quel che resta delle istanze della Lega va a farsi benedire. Più problematico conciliare la frequenza al Tfa dei candidati che già prestano servizio d'insegnamento in una regione e che per conseguire un'altra per una diversa classe di concorso si siano iscritti in un'Università di un'altra regione. Il sistema di accreditamento delle scuole per il tirocinio è regionale e la gestione dei rapporti con scuole esterne nelle quali attivare il tirocinio lo complicherebbe, ma una soluzione si spera di trovarla. Come promesso, il ministero ha pubblicato sul sito <https://tfa.cineca.it/> le prime faq di chiarimento per i partecipanti al Tfa, le iscrizioni al quale nelle varie Università e relativamente alle varie classi di abilitazione terminano il prossimo 4 giugno. La partecipazione al Tfa

è incompatibile con l'iscrizione a corsi universitari relativi non all'anno accademico in corso, il 2011/2012, nel quale gli aspiranti stanno presentando l'iscrizione e si accingono a sostenere la preselezione (mese di luglio), ma al prossimo 2012/2013, nel quale quindi il tirocinio risulta sostanzialmente incardinato. Coloro che quest'anno risultano iscritti a un qualsiasi corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari (Cfu) possono continuarne la frequenza, purché si concluda entro la data di inizio del Tfa. Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, per il quale pure sussiste l'incompatibilità, il candidato può frequentare il Tfa solo se congela il dottorato. Lo stesso vale per gli specializzandi. Il Tfa, invece, per ovvie ragioni non può essere congelato. Quanto alla preselezione delle classi di concorso simili (lettere, lingue straniere, educazione fisica: alle superiori e nella scuola media) essa si svolgerà per ciascuna coppia (lettere alle superiori e alle medie, ecc.) nella stessa giornata, con lo stesso orario e su un unico test. Ma le successive prove selettive saranno differenziate e i candidati sosterranno quella delle due per la quale hanno presentato richiesta di ammissione al corrispondente tirocinio o a entrambe se hanno presentato due domande. In alcune regioni (Sicilia, Toscana, Veneto), però, alcuni insegnamenti per la scuola media e le superiori sono presenti in Università diverse. Durante l'incontro del 14 maggio le organizzazioni sindacali hanno chiesto di far valere la prova sostenuta in una delle Università della regione e proseguire l'iter selettivo in entrambe le Università. Il Direttore generale dell'Università si è impegnato a dare indicazioni in tal senso agli Atenei e ai relativi gruppi di coordinamento regionali. In generale, chi ottiene l'accesso a più Tfa dovrà sceglierne uno e rinunciare agli altri, l'ammissione ai quali non vale, a legislazione vigente, per partecipare a future tornate di Tfa.

Titoli di studio e iscrizioni

I titoli di studio devono essere conseguiti entro il 4 giugno, data di scadenza della presentazione delle domande. Lo stesso vale per i crediti, che i candidati, nel caso in cui non li posseggano nel

numero minimo previsto dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, possono ulteriormente conseguire fino al 4 giugno nel settore disciplinare relativo al Tfa richiesto. I candidati in possesso di laurea del vecchio ordinamento, conseguita dopo il 2001, devono applicare al loro titolo di iscrizione il decreto ministeriale n. 39 del 1998 e le relative tabelle di corrispondenza. Solo nel remoto caso che non esistano gli esami richiesti, ovvero l'Università non trovi equipollenza con altro esame allora si prendono come riferimento i crediti nei settori disciplinari previsti dal decreto ministeriale n. 22 del 2005 sulle lauree specialistiche.

Abilitazioni a cascata

Chi è già in possesso di un'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso apicale, ad esempio la 49A (matematica e fisica) e la 52A (materie letterarie, latino e greco), è già abilitato, rispettivamente, per matematica (47A) e matematica applicata (48A), e per materie letterarie alle superiori (50A) e materie letterarie e latino (51A). Non deve conseguire altre abilitazioni.

I punteggi

La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 74 del 23 aprile 2012 attribuisce fino a 4 punti per le pubblicazioni o gli altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione. Questi ultimi devono avere una durata non inferiore a 60 punti e possono riguardare anche le metodologie didattiche della disciplina presa in considerazione.